



Roma, 5.8.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000007136/AG
Oggetto: Emergenza COVID-19 - **Ordinanza 1 agosto 2020: nei luoghi chiusi resta obbligatorio l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento**
Circolare n. 12431
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**COVID-19 – Ordinanza 1 agosto 2020:
nei luoghi chiusi resta obbligatorio l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento**

Si informa che, con Ordinanza del 1° agosto 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto u.s. ed efficace dal 1° agosto u.s. (cfr all. 1), il Ministro della Salute ha ribadito che in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico - compresi i mezzi di trasporto - e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza, è e resta obbligatorio l'utilizzo delle mascherine.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Resta, altresì, obbligatorio il mantenimento di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Il mancato rispetto di tali misure è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e con la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 1